



COMUNICATO STAMPA n. 40/26

Lussemburgo, 19 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-679/24 | UniCredit Bank e Momentum Credit

Contratti di mutuo denominati in valuta estera: la Corte precisa le norme relative alla prescrizione di un'azione di restituzione di somme versate sulla base di una clausola abusiva

Nel febbraio 2008, un privato, HL, ha stipulato con UniCredit Bank, un istituto finanziario ungherese, un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in fiorini ungheresi (HUF) per una durata di 360 mesi (vale a dire 30 anni). Il contratto conteneva una clausola che poneva interamente a carico del consumatore il rischio connesso all'apprezzamento della valuta estera rispetto al fiorino ungherese. Nel 2012 la banca ha risolto il contratto di mutuo a causa di un ritardo nel pagamento e ha avviato un procedimento esecutivo nei confronti di HL.

HL ha adito i giudici nazionali al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di invalidità del contratto di mutuo, a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite in merito al rischio di cambio. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche da trarre da tale dichiarazione, chiedeva il mantenimento degli effetti giuridici del contratto, ad eccezione della clausola relativa al rischio di cambio, che doveva essere considerata come non apposta. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso in ragione della prescrizione della domanda di HL volta a ottenere che il giudice traesse le conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità del contratto. HL ha presentato ricorso in appello dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale facendo valere l'interpretazione data dalla Corte di giustizia¹ alla direttiva relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori²: ai fini della restituzione di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, nessun termine di prescrizione può essere opposto al consumatore che ignora il carattere abusivo di tale clausola figurante in un contratto di mutuo.

Nutrendo dubbi sul modo in cui debba essere calcolato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto nazionale nel caso di un'azione con cui il consumatore chiede al giudice di trarre le conseguenze giuridiche dall'invalidità del contratto di mutuo, la Corte di Budapest-Capitale ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni relative all'interpretazione di tale direttiva.

Per quanto riguarda il *dies a quo* del termine di prescrizione, la Corte rileva che il diritto dell'Unione osta a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, non era o non poteva essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione. Considerando, tra l'altro, il potere negoziale e il grado di informazione del consumatore, inferiori rispetto al professionista, nonché la lunga durata dei mutui ipotecari, l'applicazione di un tale termine di prescrizione **sarebbe tale** da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del consumatore e, quindi, **da violare il principio di effettività**.

Il diritto dell'Unione **osta inoltre a che la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo delle clausole contrattuali** inserite nei contratti conclusi con i consumatori o **la data in cui la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della direttiva siano prese come riferimento per determinare il *dies a quo* del termine di prescrizione**. Non si può pretendere da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto che si tenga regolarmente informato delle decisioni del giudice supremo nazionale, né che determini, sulla base di una sentenza

di detto giudice, se clausole inserite in uno specifico contratto siano abusive. Le stesse considerazioni valgono per le sentenze della Corte, la quale, inoltre, non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente l'esame concreto delle stesse alla valutazione del giudice nazionale.

Infine, la Corte precisa che **la ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione deve essere accompagnata dalle stesse garanzie** previste per la determinazione del *dies a quo* di tale termine. Pertanto, il diritto dell'Unione osta anche a che la data della decisione del giudice supremo nazionale o della Corte sia presa come riferimento per la ripresa del termine di prescrizione dopo la sua sospensione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Sentenze del 10 giugno 2021 nella causa [C-609/19](#) e nelle cause riunite da [C-776/19 a C-782/19](#) BNP Paribas Personal Finance (v. anche il comunicato stampa [n. 100/21](#)).

² Segnatamente gli articoli 1 e 7 della [direttiva 93/13/CE](#) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.